

STATUTO DELLA SEZIONE LIBERALE RADICALE MONTECENERI

I COSTITUZIONE

Art. 1

La Sezione Liberale Radicale Monteceneri (e in seguito Sezione), sezione del Partito liberale radicale ticinese (in seguito PLRT) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, che raggruppa le cittadine e i cittadini liberali radicali, conformemente allo statuto cantonale del PLRT.

II SCOPO

Art. 2

La Sezione ha lo scopo di promuovere e diffondere il pensiero e le idee liberali, attuando i principi e i postulati del PLRT.

Art. 3

La Sezione rappresenta il PLRT nel Comune. Essa coopera con gli organi distrettuali e cantonali per il raggiungimento dello scopo. I soci delegati esprimono la volontà sezionale negli organi distrettuali e cantonali.

III SOCI

Art. 4

Possono far parte della Sezione le cittadine e i cittadini che hanno compiuto 16 anni domiciliati nel Comune e le cittadine e i cittadini attinenti nel Comune domiciliati fuori Cantone o all'estero.

Art. 5

L'adesione comporta il rispetto del presente Statuto e di quello cantonale, tenuto conto che agli iscritti alla Sezione è garantita ampia libertà di pensiero e critica. Le cittadine e i cittadini interessati a far parte della Sezione si annunciano al Comitato della Sezione.

Art. 6

I soci hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche nell'ambito dell'organizzazione del PLRT a livello sezionale, distrettuale o cantonale.

Art. 7

Le dimissioni dalla Sezione devono essere presentate per iscritto al Comitato. In caso di dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali, esse vanno comunicate anche alla Segreteria cantonale.

Art. 8

Il socio che cambia domicilio segnala il trasferimento alla propria Sezione.

Art. 9

L'assemblea decide, su proposta del Comitato, se un socio deve essere deferito alla Commissione disciplinare cantonale secondo i disposti dello statuto cantonale.

IV ORGANIZZAZIONE D'AREA LIBERALE

Art. 10

Con il consenso dell'Assemblea possono essere costituite delle Sottosezioni, così come Movimenti o Associazioni di vario tipo, di area liberale. Organizzazione e statuti devono essere approvati dall'Assemblea.

V NORME GENERALI E PROCEDURALI

Art. 11

Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili. Il rinnovo delle cariche avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali. Le cariche sono della durata massima di dodici anni. Deroghe sono possibili su decisione dell'organo di nomina competente.

I Membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% delle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni della propria carica. La verifica delle presenze avviene ogni due anni. Giustificano eccezioni motivi di salute o particolarità di carica.

Art. 12

Negli organi della Sezione ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente del giorno. Il Comitato e l'Ufficio presidenziale deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 13

Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

VI ORGANI SEZIONALI

Art. 14

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio presidenziale;
- d) la Commissione di revisione dei conti.

A) ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione.

Essa:

- a) determina la politica del partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma di attività della Sezione
- c) elegge il presidente, i membri del Comitato di sua competenza e la Commissione di revisione dei conti;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione, di regola il Sindaco o un Municipale, e un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci (Distrettuale). Se non risulta disponibile neppure un municipale, alla Conferenza dei Sindaci viene nominato un socio interessato alle tematiche regionali;
- f) elegge i delegati nel Comitato cantonale, tra cui di regola il Presidente della Sezione, in ragione di quanto previsto dallo Statuto cantonale;
- g) elegge i rappresentanti al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell'Assemblea dei rappresentanti del Distretto, in ragione di quanto previsto dallo Statuto cantonale;
- h) ratifica le modifiche dello Statuto della Sezione.

Art. 16

Hanno diritto di voto all'Assemblea i soci che si sono annunciati.

Art. 17

L'Assemblea è convocata dal Comitato, con preavviso di almeno quindici giorni e almeno una volta all'anno in forma ordinaria. L'Assemblea è convocata tramite volantino a tutti i fuochi. Inoltre essa può essere convocata tramite avviso sugli organi di stampa, sul sito internet della Sezione o mediante un invito personale ai soci.

Art. 18

Deve essere convocata un'Assemblea straordinaria quando lo richiedono:

- l'Ufficio presidenziale cantonale;
- almeno 1/5 dei soci;
- la maggioranza del Comitato;
- il Consiglio distrettuale;

tramite domanda scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno. La richiesta deve essere inoltrata al Presidente che dovrà darvi seguito entro quattro settimane.

Art. 19

Non può deliberare su oggetti non preannunciati all'ordine del giorno a meno che non lo richiedano i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

B) COMITATO

Art. 20

Il comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea.

Art. 21

Il comitato è composto da:

- a) il Presidente della Sezione;
- b) al massimo 10 membri designati dall'Assemblea che rappresentino possibilmente in modo equo il territorio comunale; *
- c) i membri del municipio liberali radicali della Sezione;
- d) i Consiglieri comunali liberali radicali della Sezione;
- e) i deputati alle Camere federali liberali radicali della Sezione;
- f) i Consiglieri di Stato, i deputati al Gran Consiglio liberali radicali della Sezione;
- g) i delegati della Sezione nel Comitato cantonale eletti dall'Assemblea;
- h) un rappresentante designato da ogni Sottosezione, Gruppo o Commissione riconosciuta ai sensi dell'art. 10.

Art. 22

Il Comitato è convocato dal Presidente. In forma straordinaria il Comitato può essere convocato qualora lo richiedano:

- a) l'Ufficio presidenziale cantonale;
- b) 1/3 dei suoi membri;
- c) i Municipali liberali radicali;
- d) la maggioranza del gruppo liberale radicale in Consiglio Comunale;
- e) il Consiglio distrettuale.

La richiesta deve essere inoltrata al Presidente che dovrà darvi seguito entro due settimane. Per ogni convocazione, che deve avvenire in forma scritta, deve essere dato un preavviso di almeno otto giorni.

Art. 23

Il Comitato nomina al suo interno due vicepresidenti e un segretario e/o cassiere. Nomina inoltre, sempre al proprio interno, l'Ufficio presidenziale e, se lo ritenesse necessario, può costituire Commissioni permanenti o speciali. Fissa le tasse dei membri che rivestono cariche pubbliche in rappresentanza della Sezione.

* Art. modificato in vigore dal 10.11.2020, riservata la ratifica del Comitato cantonale del Partito

C) UFFICIO PRESIDENZIALE

Art. 24

L'Ufficio presidenziale si compone del Presidente e dei due vicepresidenti. Fanno inoltre parte dell'UP il Sindaco, i Municipali, il Capogruppo in Consiglio Comunale, il Segretario ed eventuali altri membri designati dal Comitato, che rappresentino possibilmente in modo equo il territorio comunale. L'Ufficio presidenziale si compone di un massimo di dieci membri.

Art. 25

L'Ufficio presidenziale dà esecuzione alle decisioni del Comitato, ne prepara e organizza l'attività. Stimola l'attività politica, organizzativa e propagandistica della Sezione avvalendosi della collaborazione delle eventuali Commissioni permanenti o speciali.

D) COMMISSIONE REVISIONE DEI CONTI

Art. 26

La Commissione di revisione dei conti si compone di tre membri e controlla l'operato finanziario della Sezione. Presenta annualmente all'assemblea un rapporto di revisione dei conti. I membri della Commissione di revisione dei conti non possono far parte del Comitato. Essi sono rieleggibili per un massimo di due anni.

VII FINANZIAMENTO

Art. 27

Il finanziamento della Sezione avviene attraverso:

- a) i contributi volontari;
- b) le tasse dei membri che rivestono cariche pubbliche in rappresentanza della Sezione;
- c) se previsto, il contributo versato dal Comune al Gruppo liberale radicale presente in Consiglio Comunale.

Il bilancio e il conto d'esercizio della Sezione vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi entro 90 giorni alla Commissione di revisione.

Art. 28

La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti.

VIII NORME TRANSITORIE

Art. 29

Allo scopo di preparare nel miglior modo possibile sia la transizione dalle attuali sezioni alla nuova sezione unica, sia le elezioni del 21 novembre 2010 (data delle elezioni comunali), è stata costituita la Commissione PLR Monteceneri che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea dopo le elezioni.

I compiti di questa Commissione sono:

- a) organizzare l'Assemblea costitutiva della nuova sezione PLR Monteceneri;
- b) sottoporre, per ratifica, la nomina dei membri della Commissione PLR Monteceneri in occasione dell'Assemblea costitutiva;
- c) preparare e presentare all'Assemblea costitutiva le liste per le prossime elezioni comunali;
- d) svolgere i compiti degli altri organi della Sezione previsti dal presente Statuto sino alla loro costituzione in occasione della prima assemblea successiva alle elezioni;
- e) assistere le attuali sezioni nel processo di scioglimento (o mutazione a Sottosezione);
- f) indire la prima assemblea successiva alle elezioni entro il 31 marzo 2011.

Art. 30

Onde far fronte alle prime esigenze finanziarie, non potendo attivare conti propri fino alla prima assemblea successiva alle elezioni, la Sezione PLR Monteceneri si appoggerà ai conti delle Sezioni PLR dei diversi Comuni aggregatisi. Allo scioglimento delle stesse i rispettivi patrimoni restanti verranno versati alla Sezione PLR di Monteceneri.

IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non è previsto dal presente Statuto fanno stato, lo statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 32

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea il 29 settembre 2010 (data dell'assemblea costitutiva), entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del Partito ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Cantonale.

Con il presente Statuto, al più tardi a decorrere dal 21 novembre 2020, vengono abrogati gli Statuti delle Sezioni PLR dei diversi Comuni aggregatisi.

Approvato dall'Assemblea costitutiva della sezione PLR di Monteceneri

Rivera, 29 settembre 2010